



CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE.

ART . 1 – OGGETTO.....	2
ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO	2
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO E AVVIO DEL SERVIZIO.....	2
ART. 4 – OBBLIGHI, VINCOLI ORGANIZZATIVI E PROGETTUALI	2
ART. 5 – TIROCINI E VOLONTARIATO.....	4
ART. 6 – VARIAZIONI DELLA PRESTAZIONE.....	4
ART. 7 - UTENTI DEL SERVIZIO	5
ART. 8 - REQUISITI DEGLI OPERATORI	5
ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	5
ART. 10 – LOCALI SEDE DEL SERVIZIO, MATERIALI D’USO, ATTREZZATURE E SUSSIDI.....	6
ART. 11 – SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEI LOCALI	7
ART. 12 – PRESA VISIONE DEI LOCALI.....	8
ART 13 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA.....	8
ART. 14 – ONERI E COMPETENZE DEL COMUNE	9
ART. 15 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULL’IMPRESA	9
ART. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA	10
ART. 17 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA	11
ART. 18 – INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	12
ART. 19 - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE E DI TUTELA DEI LAVORATORI.	12
ART. 20 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 21 – CAUZIONE PROVVISORIA.....	14
ART. 22– CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
ART. 23 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	15
ART. 24 - PAGAMENTI.....	16
ART. 25 – CONTESTAZIONI	17
ART. 26 – PENALITA’	17
ART. 27 – FALLIMENTO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.....	18
ART. 28 – IPOTESI DI RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.....	18
ART. 29 – CONTROVERSIE.....	20
ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	20
ART. 31 – RICHIAMO ALLA LEGGE, AD ALTRE NORME E DISPOSIZIONI FINALI	20
ALLEGATI.....	21
- SCHEDA TECNICA	21
- DUVRI.....	21



ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Castagneto Carducci intende affidare in appalto il servizio di gestione del nido Comunale d'infanzia "Dindolon" (CPV 85320000-8 Servizi sociali), ubicato nella frazione di Donoratico, in Via U. Foscolo, 31, con una ricettività pari a 41 bambini di età compresa fra 12 e 36 mesi, suddivisi in 24 frequentanti il tempo pieno (h. 7,30 / 17) e 17 in orario antimeridiano (h. 7,30 / 13 compreso il pasto).

Il servizio oggetto della presente gara è aggiudicato ai sensi dell'art. 20 "Appalti di servizi elencati nell'allegato II B" del D.Lgs. n.ro 163 del 12/4/2006 e s.m.i. mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio compensato a corpo, compreso nell'appalto ammonta ad € 680.100,00 oltre IVA di legge per 3 (tre anni) e aumento indice ISTAT. Dell'importo totale di € 680.100,00, € 900,00 sono stimati per oneri di sicurezza e non soggetti a ribasso, ed € 679.200,00 sono per la gestione del servizio in oggetto. L'appalto è eventualmente rinnovabile per un massimo complessivo di ulteriori tre anni, per cui il valore complessivo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. è pari a € 1.360.200,00, oltre IVA di legge e aumento indice ISTAT. Gli oneri per la sicurezza sotto elencati sono quelli necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenza come riportati dal DUVRI del Comune di Castagneto Carducci allegato al presente Capitolato.

Decorso il secondo anno dall'inizio del servizio, è ammessa la revisione periodica annuale del prezzo, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, in base all'art. 115 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. La variazione percentuale ISTAT dei prezzi al consumo FOI applicata deve essere quella riferita all'anno solare precedente (ad esempio, nel 2016 si potrà applicare la variazione tra l'indice FOI 2014 e l'indice FOI 2015).

L'importo dell'appalto può essere diminuito o aumentato fino ad un massimo del 20% in base ad esigenze dell'Amministrazione (quali ad esempio tagli di bilancio, mancato numero di iscrizioni di bambini al servizio, frequenza di bambini portatori di handicap che necessitano di un'assistenza individuale), senza che l'Appaltatore possa nulla opporre in merito.

In caso di varianti si applica l'articolo 311 del Dlgs 207/2010 e s.m.i.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E AVVIO DEL SERVIZIO

L'appalto ha durata per gli anni educativi 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, secondo il calendario indicato nella Scheda Tecnica allegata al Capitolato.

Per il primo anno di affidamento del servizio, l'Amministrazione si avvale della facoltà di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 302 comma 3 del del Dlgs 207/2010 e s.m.i.

Nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, il Comune di Castagneto Carducci si riserva la facoltà di rinnovo, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del Dlgs 163/2006 e s.m.i., affidando all'operatore economico aggiudicatario del presente appalto un servizio analogo e rispondente al medesimo progetto di cui al presente appalto, per un periodo massimo di un ulteriore triennio. La facoltà di rinnovo è subordinata alla verifica del perseguimento di risultati positivi della gestione sotto il profilo della qualità e della convenienza economica al rinnovo medesimo.

ART. 4 – OBBLIGHI, VINCOLI ORGANIZZATIVI E PROGETTUALI



Le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione Comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al responsabile del soggetto aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria è obbligata al rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, regionale e dall'ordinamento del Comune di Castagneto Carducci per lo svolgimento del servizio in appalto. In particolare è tenuta al rispetto dei Regolamenti Comunali per i servizi alla prima infanzia e per il funzionamento del nido d'infanzia comunale.

I vincoli organizzativi e progettuali sono quelli individuati nelle specificazioni di cui alla Scheda Tecnica allegata al presente Capitolato e riferita in particolare a:

- finalità educative ed obiettivi del servizio;
- tipologia dell'utenza e descrizione dei servizi e delle attività da espletare da parte del personale dell'impresa aggiudicataria.

Il Progetto organizzativo del servizio oggetto dell'appalto, contenuto nell'Offerta Tecnica, deve contenere l'indicazione di tutto il personale utilizzato per la gestione degli stessi, delle ore frontali e non frontali assegnate a ciascun soggetto, della qualifica attribuita, del livello di inquadramento contrattuale.

Il personale del soggetto aggiudicatario, costituitosi in apposito gruppo di lavoro, avrà la responsabilità educativa del corretto svolgimento delle mansioni assegnate in stretta connessione alla tipologia di attività in oggetto.

L'aggiudicatario provvede ad indicare un responsabile, che può coincidere con la figura del coordinatore pedagogico, che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale; deve essere designato inoltre un responsabile del servizio presso la struttura, scelto fra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è inoltre incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nella struttura. Per consentire l'integrazione fra le diverse figure professionali, valorizzando il lavoro collegiale, durante l'anno educativo dovranno essere previsti incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo. A tale scopo deve essere stabilito, oltre al numero delle ore da svolgere nell'orario di apertura del servizio (ore frontali), un monte ore non frontale individuale da utilizzare per la programmazione, la gestione sociale, la documentazione, la formazione, la verifica e la valutazione dell'efficacia delle proposte educative anche in relazione alle diverse funzioni/ruoli.

Sono previste riunioni periodiche tra i referenti individuati dall'Aggiudicatario e quelli del Comune per il necessario scambio di esperienze e coordinamento (programmazione educativa e didattica, valutazione delle attività e delle esperienze realizzate).

L'Amministrazione Comunale esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'Aggiudicatario; tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia e di confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto pedagogico/gestionale presentato in sede di gara.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, per ogni anno educativo oggetto dell'appalto, l'attuazione di un Piano Formativo elaborato ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.P.G.R. 30/07/2013 n. 41/R ed allegato all'Offerta Tecnica.

Deve comunque essere garantito uno specifico tempo di lavoro non inferiore all'8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale per gli educatori e non inferiore al 4 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale per gli operatori, destinato alle attività di:

- a) programmazione,
- b) documentazione,
- c) partecipazione delle famiglie
- d) formazione in ambito educativo e psicopedagogico.



Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati, l'Aggiudicatario assicura, di norma, la stabilità del personale educativo salvo gravi casi e comunque con criteri e modalità precedentemente comunicati all'Amministrazione in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità, ecc.

L'Affidatario garantisce la permanenza del rapporto educatore-bambino indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente; ha inoltre l'obbligo di comunicare anticipatamente e comunque tempestivamente le variazioni di personale che interverranno durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.

L'impresa aggiudicataria, qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà, e sempreché sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato. In ogni caso, nel rispetto dell'organizzazione aziendale delle libertà di impresa, l'aggiudicatario si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale uscente.

ART. 5 – TIROCINI E VOLONTARIATO

Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva di inserire a scopo di tirocinio formativo - didattico (in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto) allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti dalla Regione Toscana per le figure professionali operanti nei servizi alla prima infanzia. I tirocini di cui sopra potranno essere attivati direttamente anche dal soggetto aggiudicatario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle procedure assicurative previste dagli accordi.

Le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini suddetti, saranno concordati tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto aggiudicatario, senza oneri per l'Amministrazione.

Similmente potranno essere inseriti nel servizio volontari del Servizio Civile in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto, previo accordo e verifica del loro congruo utilizzo.

ART. 6 – VARIAZIONI DELLA PRESTAZIONE

L'Amministrazione, in relazione ad esigenze organizzative e dell'utenza che si possono determinare nel corso dello svolgimento dell'appalto si riserva la facoltà, per ogni anno dell'appalto, di aumentare o diminuire lo stesso, nei termini di legge. L'importo della variazione viene calcolato in base all'aumento/diminuzione dell'orario di servizio richiesto, rapportato alle unità (educatrici ed ausiliarie) necessarie al suo espletamento.

L'eventuale attivazione di nuovi servizi deve essere comunque della stessa natura delle attività oggetto del presente appalto (es. servizi estivi, educativi e/o ricreativi per prima infanzia e minori).

Il personale previsto e l'orario dello stesso, potrà essere, previo accordo tra l'Amministrazione Comunale e l'impresa aggiudicataria, incrementato in presenza di particolari esigenze o di bambini portatori di disabilità, o ridotto in caso di una diversa articolazione dell'orario di funzionamento del servizio, con conseguente integrazione o riduzione dei relativi stanziamenti di spesa.

Nel caso in cui tra i frequentanti il servizio vi siano bambini in possesso della certificazione di cui alla Legge 104/1992, tali da richiedere una integrazione delle ore di presenza del personale, l'impresa aggiudicataria, di comune accordo con l'Ente, provvede ad integrare il proprio personale per le ore necessarie, in relazione alla frequenza e alla tipologia della disabilità. Il costo aggiuntivo è a carico dell'Amministrazione comunale.

Ai fini del pagamento si terrà conto dell'effettiva presenza del bambino. L'impresa aggiudicataria si impegna ad operare secondo modalità organizzative tali da assicurare la necessaria continuità educativa



alla figura di riferimento. Ogni richiesta di pagamento dovrà essere obbligatoriamente corredata da nota riepilogativa delle presenze.

ART. 7 - UTENTI DEL SERVIZIO

L'impresa si impegna ad accogliere nel servizio i bambini collocati nelle graduatorie stilate dal Comune di Castagneto Carducci.

Il Comune, entro il 31 luglio di ogni anno fa pervenire all'impresa l'elenco nominativo dei bambini ammessi. Nel primo anno di svolgimento dell'appalto l'elenco dei bambini viene comunicato non appena terminate le procedure di affidamento dello stesso.

In caso di ritiri, fino a tutto il mese di febbraio possono subentrare nuovi iscritti inseriti nelle liste di attesa; i nuovi nominativi sono comunicati di norma all'impresa 3 giorni prima dell'inserimento.

ART. 8 - REQUISITI DEGLI OPERATORI

Il personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate sia per capacità psico-fisiche che per qualificazione professionale.

Il personale impiegato dall'impresa con funzione di coordinatore pedagogico deve possedere i requisiti di cui all'art.15 del Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 30 luglio 2013 n. 41/R e s.m.i.

Il personale impiegato dall'impresa con funzione di educatore nella gestione del servizio deve possedere i seguenti requisiti:

1. aver compiuto il diciottesimo anno d'età,
2. essere in possesso di uno dei titoli di studio o qualifiche professionali previsti dall'art.13 del Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 30 luglio 2013 n. 41/R e s.m.i. per l'esercizio della funzione di educatore

Il personale impiegato dall'impresa con funzione di operatore ausiliario nella gestione del servizio deve possedere i requisiti previsti dal Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 30 luglio 2013 n. 41/R e s.m.i. ed in particolare:

1. avere compiuto il diciottesimo anno di età,
2. essere in possesso del titolo di studio come stabilito dall'art.15 del Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 30 luglio 2013 n. 41/R e s.m.i.

Il personale impiegato dall'impresa con la funzione di operatore ausiliario nella gestione dei servizi con mansioni di sporzionamento e distribuzione pasti, deve inoltre essere in possesso di attestati di formazione professionale di cui al Regolamento CE 852/2004 ed alla Legge Regionale n.24/2003. Il personale deve acquisire detto attestato prima della data di apertura del servizio ed effettuare gli eventuali aggiornamenti successivi necessari.

Costituisce inoltre requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, Titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Il personale deve essere in regola ai sensi di quanto previsto dal DLGS n. 39/2014 e s.m.i. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, deve essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 16 del Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 30 luglio 2013 n.41/R e s.m.i.

ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO



L'impresa si impegna ad accettare e rispettare il rapporto numerico bambino/educatore previsto dalla vigente normativa Regionale Toscana in materia di servizi per l'infanzia. L'impresa deve garantire il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini; il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata. Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia deve essere numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere tenendo conto anche della superficie della struttura. Deve inoltre collaborare con gli educatori.

Il personale dell'impresa è tenuto al rispetto di quanto previsto nella scheda tecnica allegata ed in particolare agli orari dei servizi ivi descritti.

Il personale addetto al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Il personale dell'impresa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, con particolare riferimento alla normativa di cui al Dlgs. n.196/2003 e s.m.i..

L'impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza e delle famiglie.

Il personale dell'impresa deve mantenere un comportamento corretto verso i bambini e le famiglie, nel rispetto del segreto d'ufficio su fatti e circostanze inerenti gli utenti e l'organizzazione del servizio. Segnalazioni di comportamento scorretto o manchevole sia nei confronti del bambino e/o della sua famiglia, sia per mancato o carente impegno nell'attuazione del programma pedagogico o nell'applicazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nella scheda tecnica, vengono valutate insindacabilmente dal Responsabile Comunale cui afferisce il Servizio del Nido d'Infanzia il quale può richiedere, previo confronto con l'impresa, la sostituzione del personale inadempiente.

Il personale deve essere dotato ed utilizzare apposito cartellino di riconoscimento.

L'impresa deve essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite.

L'interruzione del rapporto di continuità degli operatori impiegati dall'impresa, salvo che nel caso di loro comprovata negligenza, può essere giustificata dalla loro personale ed espressa rinuncia al rapporto personale di lavoro con l'impresa, che l'impresa deve documentare nei confronti del Comune, preventivamente alla loro sostituzione con altri operatori di pari qualità professionale. Eventuali sostituzioni per altri motivi devono essere concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

In caso di sostituzioni, l'impresa consegna al Comune, al massimo al momento dell'entrata in servizio del sostituto, il curriculum dello stesso e apposita dichiarazione da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Capitolato.

Il personale dell'impresa è tenuto a collaborare strettamente con il personale dell'Amministrazione Comunale e con il Coordinatore Pedagogico Comunale dalla stessa incaricato.

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi al personale impiegato nel servizio.

ART. 10 – LOCALI SEDE DEL SERVIZIO, MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E SUSSIDI

Le struttura educativa del Nido d'Infanzia oggetto dell'appalto è dotata, a cura dell'Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L'aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i referenti dell'Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all'aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l'espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi.

Il Comune dà in consegna, previa stesura di inventario redatto in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio del servizio l'immobile, gli impianti, le attrezzature, gli utensili e gli arredi esistenti. Gli stessi



devono essere riconsegnati al termine dell'appalto nello stato e nello stesso numero in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso.

Il Comune consegna all'impresa aggiudicataria copia delle chiavi necessarie all'accesso, che dovranno essere conservate con la massima cura ed affidate solo a personale di fiducia. L'eventuale smarrimento di dette chiavi comporta l'onere derivante dalla sostituzione della serratura e di ogni altra spesa connessa.

La manutenzione dei locali, ordinaria e straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'impresa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio di gestione, può utilizzare sussidi ed attrezzature in disponibilità all'Amministrazione Comunale ed è responsabile del buon uso delle macchine, dei sussidi, delle attrezzature tecniche nonché dei prodotti utilizzati.

L'impresa si obbliga sin d'ora e per tutta la durata del contratto a non mutare mai, pena la risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati.

L'impresa aggiudicataria si impegna a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti salvo diversa accettazione o disposizione da parte del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere a verifica periodica dello stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature sia in forma diretta che tramite specifico personale all'uopo designato.

Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti.

La fornitura dei materiali d'uso necessari per l'appalto, ivi compresi i giocattoli, è a carico dell'Impresa.

Gli arredi, le attrezzature ed il materiale ludico didattico forniti dall'impresa appaltatrice devono essere per quantità e qualità idonei e rispondenti alle previsioni normative vigenti, oltre che adatti ai bambini della fascia di età di cui all'appalto e coerenti con il progetto pedagogico ed educativo. Essi, al termine dell'appalto, passano in proprietà del Comune.

ART. 11 – SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEI LOCALI

Sono a carico dell'impresa la sorveglianza e la custodia dei locali, il riordino e la pulizia giornaliera dei locali messi a disposizione per il servizio durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura; tutti i prodotti chimici e non, utilizzati devono essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. L'impresa è responsabile dei prodotti forniti.

E' a carico dell'impresa il servizio di pulizia dei locali che deve essere garantito quotidianamente con livelli standard di igiene adeguati e conformi alla destinazione dei locali stessi.

L'impresa deve provvedervi con proprio personale (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20), proprie attrezzature e proprio materiale di pulizia, sanificazione e disinfezione.

I prodotti detergenti e sanificanti devono essere conformi alle tabelle merceologiche ed alle normative in vigore. Ove sono disponibili sono da preferire prodotti ecocompatibili.

Di tutti i prodotti devono essere depositate, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche di sicurezza complete.

Il servizio di pulizia deve essere svolto in modo da non interferire con le attività educative.

I detersivi ed i sanificanti devono essere riposti in un armadio chiuso a chiave od in un locale apposito. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta. Le istruzioni per il loro uso e l'elenco dei loro componenti devono essere conservati in un luogo conosciuto e facilmente accessibile, in modo da poter essere consegnati al Pronto Soccorso Ospedaliero in caso di incidenti.

Il personale che nelle operazioni di sanificazione e pulizie deve fare uso di detersivi, dovrà indossare guanti e mascherine.



L'impresa deve altresì provvedere ad ogni altra funzione che debba essere svolta dal personale inserviente (distribuzione pasti, lavanderia etc.).

L'impresa è inoltre tenuta ad effettuare la pulizia e riordino generale dei locali del Nido d'infanzia alla fine di ciascun anno educativo e prima dell'inizio del successivo.

Il Comune si riserva, in ogni momento, di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature, dei locali, degli impianti e degli arredi e se gli interventi di pulizia sono conformi a quanto previsto.

Le attività di monitoraggio e prevenzione e gli eventuali interventi per l'eliminazione di presenze animali (insetti, roditori, ecc..) sono a carico dell'impresa.

ART. 12 – PRESA VISIONE DEI LOCALI

Le Imprese che intendono partecipare alla gara devono procedere alla ricognizione dei locali del nido d'infanzia comunale, pena l'esclusione.

Le imprese interessate devono contattare i Servizi Educativi del Comune di Castagneto Carducci per richiedere apposito appuntamento (Sigg.re Licia Poli – tel 0565/778231 l.poli@comune.castagneto-carducci.li.it o Adriana Picci – tel 0565/778277 a.picci@comune.castagneto-carducci.li.it), da svolgersi in orario di ufficio.

Le imprese devono inviare agli indirizzi mail di cui sopra il nominativo o i nominativi del legale rappresentante o di altro soggetto, munito di apposita delega scritta, che parteciperà al sopralluogo.

Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un'impresa o di un R.T.I. o di un Consorzio.

Nel caso di R.T.I. il sopralluogo potrà essere fatto da una qualsiasi delle Imprese che parteciperanno o partecipano al R.T.I.; nel caso di Consorzio, il sopralluogo potrà essere fatto da una qualsiasi delle Imprese consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività contrattuali.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita «Attestazione di avvenuto sopralluogo».

ART 13 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa fornisce :

- personale educativo ed ausiliario in numero adeguato;
- coordinamento pedagogico del servizio;
- formazione e aggiornamento degli educatori, degli operatori ausiliari e del coordinatore tecnico;
- custodia e pulizia dei locali, degli arredi e dei servizi;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (es. lavatrice);
- materiali per pulizie (attrezzature e materiale di consumo);
- materiale sanitario e prodotti per l'igiene dei bambini, escluso pannoloni che sono a carico dell'utenza;
- fornitura e lavaggio della biancheria da tavola, della biancheria per il sonno e per l'igiene personale;
- materiale ludico e didattico di consumo: i giochi ed il materiale didattico devono essere comunque a norma di legge e adatti ai bambini della fascia di età di cui all'appalto, oltre che in relazione e coerenti con le scelte pedagogiche del servizio;
- materiali di cancelleria;
- attrezzature informatiche e collegamento internet.

Nessun onere è dovuto dall'impresa per la consumazione dei pasti limitatamente agli operatori (educatori e personale ausiliario) durante l'espletamento del servizio.

I servizi igienici devono essere costantemente puliti e gli indumenti degli addetti devono essere sempre riposti negli appositi armadi a doppio scomparto. Deve essere impiegato sapone disinfettante con erogazione non manuale, carta igienica a bobina protetta e dispensa di carta asciugamani.



L'impresa deve garantire che le comunicazioni relative alla gestione del servizio con il Comune (es. scheda mensile di riepilogo di cui al successivo art. 15) avvengano in via informatizzata.

L'impresa si impegna a dotare la struttura del Nido d'Infanzia comunale delle infrastrutture hardware e software necessarie a colloquiare in rete con il Comune ed a mantenerle funzionanti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

ART. 14 – ONERI E COMPETENZE DEL COMUNE

Sono a carico dell'Amministrazione:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli spazi esterni
- utenze
- preparazione della colazione per i bambini e consegna al personale dell'impresa, per la distribuzione
- preparazione del pranzo per i bambini e per gli operatori e consegna al personale dell'impresa, per la distribuzione.
- fornitura dei pasti agli operatori (educatori e operatori ausiliari) presenti durante l'espletamento del servizio
- materiale non a perdere per il consumo dei pasti (piatti, bicchieri, posate)
- arredi

ART. 15 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'IMPRESA

L'impresa è responsabile del conseguimento del risultato ad essa assegnato nell'ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento ai progetti da essa predisposti per il servizio.

Il Comune di Castagneto Carducci esercita sull'impresa le proprie funzioni di indirizzo e controllo attraverso proprio personale e/o personale appositamente incaricato.

L'impresa è tenuta a garantire il raccordo con i soggetti preposti al controllo individuando, per lo scopo, un referente responsabile del servizio affidato, che risponda della completa realizzazione degli stessi. I collegamenti con la struttura comunale di riferimento avvengono anche attraverso riunioni periodiche per la verifica comune dello stato dei rapporti e del corretto sviluppo delle attività programmate.

L'impresa deve inoltre individuare e garantire il servizio di un coordinatore pedagogico, responsabile della gestione pedagogica del servizio.

Ferma restando l'attività di programmazione e verifica delle attività e di formazione dei propri operatori che l'impresa svolge nell'ambito della propria autonoma competenza gestionale, l'impresa stessa ed i suoi operatori devono anche partecipare alle riunioni di tipo organizzativo o di formazione ed aggiornamento degli operatori che il Comune, anche attraverso le strutture dei Comuni Associati della Bassa Val di Cecina, ritiene opportuno proporre, nell'ambito della propria competenza di indirizzo e controllo, ivi comprese le attività previste dal Coordinamento pedagogico Comunale. Il referente dell'impresa responsabile del Nido comunale d'infanzia, oltre ad un altro componente del team di educatori deve garantire la presenza alle riunioni del Consiglio del nido; deve inoltre essere garantita la presenza di un educatore agli incontri della Commissione mensa scolastica, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.

Le ore per le suddette partecipazioni sono svolte al di fuori del normale orario di attività con i bambini e sono a carico dell'impresa.

All'inizio di ogni anno educativo, prima dell'avvio del servizio, l'impresa invia al Comune lo schema orario settimanale di servizio degli operatori (educatori e personale ausiliario); eventuali variazioni dello stesso,



per partecipazione degli operatori a corsi di aggiornamento e/o formazione, partecipazione degli operatori ad attività aggiuntive all'ordinario servizio (incontri, riunioni, ecc..), vengono comunicate di volta in volta.

Strumento di riscontro dell'attività svolta è la scheda mensile di riepilogo, che deve essere compilata con i dati riferiti ad ogni singolo operatore impegnato e consegnata dall'impresa al Comune, appena dopo il termine di ogni mese, per gli opportuni controlli, pregiudiziali alla liquidazione delle spettanze dovute per il periodo.

L'impresa è inoltre tenuta alla rilevazione giornaliera delle presenze, dei bambini e del personale, comunicandole al servizio di cucina del Nido d'Infanzia Comunale entro le ore 9,30 di ogni giorno. La rilevazione giornaliera delle presenze dei bambini deve essere riportata nella scheda mensile di rilevazione delle presenze, che deve essere trasmessa agli Uffici del Comune entro 5 giorni del mese successivo.

Il Comune si riserva di attivare tutti i controlli che riterrà necessari avvalendosi di propri incaricati per verificare la qualità del servizio, anche sotto il profilo igienico sanitario ed il pieno adempimento di quanto previsto dal presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria deve garantire l'accesso agli incaricati del Comune in qualsiasi luogo ed ora per esercitare il controllo di efficienza e regolarità del servizio erogato.

E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e, con le modalità che ritiene opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'impresa aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato speciale d'appalto.

Prima del termine di ogni anno educativo l'Amministrazione esegue un sopralluogo presso il nido d'infanzia comunale, ai sensi degli artt. 313 e segg. del DPR 207/2010 (verifica di conformità in corso di esecuzione); al sopralluogo è invitato il Responsabile del Servizio individuato dall'impresa appaltatrice e del sopralluogo viene redatto apposito verbale, sottoscritto dall'esecutore del controllo del Comune e dal referente dell'Impresa. Il sopralluogo è volto alla verifica del rispetto del presente Capitolato, della Scheda Tecnica e di quanto offerto dall'impresa appaltatrice.

Al termine di ogni anno educativo l'impresa produce uno schema riassuntivo:

- delle ore di lavoro frontale per ogni dipendente, suddividendo gli educatori dagli operatori
- delle ore dedicate alle altre attività di cui all'art.4 del presente Capitolato,

allegando copia delle certificazioni di frequenza dei corsi, da cui si evinca, per ogni dipendente, oltre l'oggetto, la data e l'orario di svolgimento degli stessi.

L'Affidatario ha l'obbligo di presentare al termine di ogni anno educativo una relazione dettagliata concernente i dati sull'attività svolta e sugli interventi attuati con una valutazione dei risultati raggiunti.

ART. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA

E' obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione del servizio appaltato tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro abbia ad interagire con l'esecuzione dei servizi stessi.

Rimane espressamente convenuto che l'impresa si assume ogni responsabilità diretta, indiretta, civile, amministrativa e penale, per azioni da essa compiute e riconducibili, ai sensi di legge, all'espletamento della prestazione richiesta dal presente appalto.

L'impresa sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che a giudizio del Comune risultassero causati dall'impresa stessa nell'esecuzione del presente appalto.

L'impresa deve provvedere a stipulare idonee polizze assicurative RCT/RCO con primaria compagnia assicuratrice, per un massimale minimo di € 2.500.000,00 per la RCT e di € 1.000.000,00 per la RCO. Tali polizze, anche in unica soluzione, devono prevedere la copertura dei rischi per qualsiasi danno all'utenza.

Le polizze devono prevedere anche la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio per un massimale di € 3.000.000,00.



La polizza deve essere stipulata prima della firma del contratto e consegnata in copia conforme all'Amministrazione Comunale prima della firma dello stesso. Deve contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 17 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice assume piena e diretta responsabilità del servizio affidato, liberando a pari titolo il Committente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni degli organi competenti e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il Committente non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa appaltatrice, che possono derivare da comportamenti di terzi.

L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, per i danni diretti ed indiretti arrecati al Committente, a persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'impresa deve dare comunicazione immediata al Committente di tutti i sinistri che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'appalto, anche nel caso non sia derivato alcun danno.

E' a carico dell'impresa ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti dalla polizza del precedente art. 16, sollevando il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'impresa appaltatrice. L'impresa è pertanto responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente che, per fatto proprio dei suoi dipendenti o dei terzi suoi incaricati, potrà derivare al Committente od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a carico del Committente.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, o altro che dovessero accadere durante l'esecuzione del servizio al personale dell'impresa appaltatrice o di terzi da questa incaricati, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Qualsiasi disservizio imputabile a carenza dell'impresa aggiudicataria, ivi compresa la carenza di personale a qualsiasi titolo, sarà considerato di stretta responsabilità dell'impresa stessa.

L'impresa esonera il Committente da qualsiasi azione possa essere ad esso intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi previsti dal contratto o per trascuratezza o colpa o dolo nell'adempimento dei medesimi.

Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'appaltatore si impegna al pagamento, senza alcun diritto di rivalsa sulle Amministrazioni, di tutte le spese di qualunque entità e specie, comprese tasse e imposte, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato.

La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuisce in nulla la responsabilità dell'impresa per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.



ART. 18 – INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Nel caso di proclamazione di sciopero da parte di organizzazioni sindacali rappresentative, l'impresa è tenuta ad informare il Comune con un preavviso di almeno quattro giorni lavorativi e pari obbligo è reciprocamente in capo al Comune. In caso di mancato svolgimento del servizio a causa di sciopero da parte del personale dell'impresa, il compenso mensile dovuto all'impresa è ridotto nella misura di 1/20 per ogni giornata di sospensione del servizio verificatasi nel periodo di riferimento; tale importo non deve essere inserito nella fattura di competenza.

L'aggiudicataria, nella circostanza in cui il personale da essa dipendente eserciti il diritto di sciopero è tenuta al rispetto di quanto previsto nel contratto nazionale di categoria per quanto attiene all'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori impiegati.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore sono disciplinate in base all'art. 308 del D.P.R. 207/2010. Per "forza maggiore" si intende qualsiasi evento di natura eccezionale che non sia stato possibile prevedere con l'uso della normale diligenza. La sospensione del servizio è disposta e comunicata dal Comune all'impresa anche a mezzo mail o fax; detta comunicazione si intende anche comprensiva del verbale di cui all'art. 308 sopra citato e può contenere la disposizione relativa alla ripresa del servizio. Nessuna riduzione del compenso viene effettuata qualora l'interruzione del servizio sia dovuta ad apposita ordinanza delle competenti autorità per motivi di igiene, salute e sicurezza pubblica.

ART. 19 - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE E DI TUTELA DEI LAVORATORI.

L'impresa provvede al servizio di cui al presente Capitolato con personale proprio e regolarmente iscritto a libro unico del lavoro, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.

L'impresa deve attuare quanto previsto dal CCNL afferente la categoria anche se non aderisce alle associazioni firmatarie del contratto.

Deve essere garantita l'applicazione del vigente CCNL della categoria, oltre alle condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione integrativa territoriale. Il CCNL deve essere applicato anche oltre la scadenza e fino a nuova sottoscrizione.

L'impresa appaltatrice deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

L'impresa appaltatrice deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Si applicano in merito le previsioni di cui al Titolo II "Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva" del D.P.R. 207 DEL 05/10/2010 e s.m.i.

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa aggiudicataria deve comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e produrre il piano della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa appaltatrice deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'impresa aggiudicataria si impegna all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.

L'impresa aggiudicataria si impegna all'applicazione della Direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese.



L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ART. 20 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto nell'art. 116 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., è vietato cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto con il presente Appalto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni causati al Comune, salvo risarcimento di maggiori danni accertati.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.e pertanto non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

In funzione delle specifiche tecniche previste per il presente appalto e dell'organizzazione del lavoro che ne consegue, il subappalto è consentito unicamente per i servizi di pulizia e custodia dei locali di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimarrà l'unica referente nei confronti del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori. L'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Ai sensi dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006, sussiste responsabilità solidale dell'appaltatore relativamente all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché relativamente al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Sia l'appaltatore che il subappaltatore, datori di lavoro, debbono adempiere all'obbligo previsto dall'art. 36bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248: di tale adempimento sono solidalmente responsabili insieme con il committente.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

- a) dichiarazione di insussistenza di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice(art. 2359 del C.C.);
- b) schema di contratto di subappalto nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art.118 c.4 del D.L.vo n. 163/2006 e art. 20, c. 3, della L.R.T. n. 38/07). Lo stesso schema di contratto deve riportare, a pena di nullità assoluta, la clausola che obbliga i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché l'impegno ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati per rendere possibile la verifica da parte della stazione appaltante;
- d) dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07;
- e) dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006;



- f) dichiarazione sostitutiva dell'impresa subappaltatrice circa l'organico medio annuo, nonché dichiarazione sostitutiva relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 comma 9 lettera b D.L.vo 81/2008).

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, qualora il subappalto sia autorizzato, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione, da parte del committente, del successivo pagamento a favore dell'aggiudicataria.

Prima dell'inizio delle prestazioni i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'impresa aggiudicataria, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'ente appaltante è comunque tenuto all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria e l'inizio delle prestazioni di quest'ultima è subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale documento.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- b) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010;
- c) l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 21 – CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dell'appalto è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo, da presentare secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; ovvero anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, la cauzione potrà essere pari all'1% dell'importo a base di gara qualora l'impresa sia in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui all'art. 75 del D.L.vo n°163/2006 dovrà contenere tutto quanto previsto al comma 4 del medesimo art. 75, oltre che la copertura della sanzione di cui all'art. 38 bis del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria relativa all'esecuzione della fornitura qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In ottemperanza all'art. 3 della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 26 gennaio 2006 e s.m.i., contenente indicazioni delle modalità di attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L.266/05, l'offerta da presentare dovrà essere corredata dall'originale (o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) della ricevuta di versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. per l'importo stabilito dalla deliberazione dell'Autorità in relazione all'importo complessivo dell'appalto.



ART. 22– CAUZIONE DEFINITIVA

Per le condizioni di ammissibilità alla gara valgono le prescrizioni contenute nel Bando di gara.

Sono a carico dell'Impresa le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo n°163/2006, dovrà essere prevista una cauzione fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo del servizio da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, ferma restando l'applicazione di quanto descritto nel periodo precedente, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, come richiamato dall'art. 113, comma 1, del medesimo decreto, la cauzione potrà essere pari al 50% dell'importo dovuto qualora l'impresa sia in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale garantito sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 11, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ai sensi dell'art. 11, comma 10, del medesimo decreto, il contratto potrà essere stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79 del citato decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso e fermo restando il precedente termine di 35 giorni, il contratto potrà essere stipulato decorsi 20 giorni dalla notifica del ricorso ovvero dopo la pronuncia sull'istanza cautelare o sul merito, se successive.

ART. 23 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; nello strumento utilizzato dovrà essere riportato il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) richiesti dalla stazione appaltante e comunicati, dalla stessa, all'appaltatore.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del contratto.



L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. Dell'inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell'inserimento della clausola contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 e s.m.i., è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

L'impresa si impegna, in sede di gara, al rispetto delle previsioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed al vigente Piano Comunale di prevenzione della corruzione, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti della stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 24 - PAGAMENTI

L'impresa fattura, ogni 30 giorni, al Comune il servizio effettuato nel mese precedente, fornendo come documentazione le schede mensili di riscontro delle attività realizzate dettagliate all'art. 15 del presente capitolato. Il corrispettivo mensile è determinato dal prodotto del prezzo annuale offerto in sede di gara diviso per undici mensilità.

Il prezzo annuale offerto in sede di gara si intende fisso ed invariabile per il primo anno di affidamento del servizio; successivamente, per gli ulteriori anni di esecuzione dell'appalto, è incrementato del solo Indice ISTAT come stabilito all'art. 2 del presente Capitolato.

L'IVA, come per legge, è a carico del Comune, che la verserà direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

Le fatture, emesse ai sensi della L. 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) articolo 1, commi 209-214 e successivi Decreti e Disposizioni attuative (FatturaPA), devono riportare:

- Il codice CIG dell'appalto
- La dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/72 e s.m.i."
- L'indicazione del mese di riferimento della fattura
- le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
- Il totale dell'importo del servizio senza iva e l'importo da liquidare, detratto lo 0,50 % di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture devono essere emesse dalla società mandataria.

Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare quello di comunicare, in caso di variazioni rispetto a quanto già comunicato, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi



identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La liquidazione avviene con successivo atto dirigenziale nei termini di legge. Il provvedimento di liquidazione deve contenere la conferma dell'accertamento, da parte del Responsabile comunale dell'appalto, che la prestazione è stata effettuata nel rispetto del presente Capitolato.

I pagamenti sono effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato espressamente indicato dall'impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010 in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione de qua, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010.

Inoltre ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 207/2010, l'adozione del provvedimento di liquidazione ed il relativo pagamento sono subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice, risultante dal D.U.R.C. richiesto dalla stazione appaltante all'INPS competente per territorio.

L'Appaltatore non può pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Il tasso di mora applicato in caso di eventuali ritardi sui pagamenti è determinato nelle forme e modi di legge.

Al termine dell'appalto l'impresa aggiudicataria, previo esito positivo del controllo di cui all'art. 15 del presente Capitolato ed in assenza di contestazioni, emette fattura a conguaglio delle precedenti, per gli importi trattenuti in ottemperanza all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ART. 25 – CONTESTAZIONI

Il Comune fa pervenire all'impresa aggiudicataria, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo.

L'impresa aggiudicataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Trascorso inutilmente tale termine o se le controdeduzioni non saranno ritenute valide, il Comune procede immediatamente ad applicare le sanzioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto.

Il Comune può inoltre far pervenire all'impresa aggiudicataria eventuali prescrizioni alle quali essa deve uniformarsi entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Entro tale termine essa può presentare controdeduzioni scritte che interromperanno la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione scritta da parte del Comune.

ART. 26 – PENALITA'

L'impresa, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi stessi.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, dal disciplinare di gara o da quanto offerto dall'impresa aggiudicataria, il Comune si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni:

- € 300,00 per ogni mancato rispetto dell'orario previsto dalle Schede tecniche, da 10 a 30 minuti;
- € 600,00 per ogni mancato rispetto dell'orario previsto dalle Schede tecniche, oltre 30 minuti;
- € 1.200,00 per ogni caso di mancato rispetto del rapporto numerico bambino/educatore previsto dalla vigente normativa Regionale Toscana in materia di servizi per la prima infanzia;



- € 600,00 per ogni mancato rispetto di quanto previsto dall' art. 8 del presente Capitolato in materia di personale;
- € 500,00 per ogni mancato rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 9 del presente Capitolato;
- € 5.000,00 per mancato inizio del servizio nella data prevista dal Comune;
- € da 300,00 a 5.000,00 per ogni altro mancato rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e da quanto offerto dall'Impresa in sede di gara.

L'applicazione della penalità deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa ha facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla notifica della contestazione inviata dal Comune.

A seconda del tipo di evento contestato, l'Amministrazione può sommare più penali se relative al medesimo evento.

Si procede al recupero della penalità da parte del Comune tramite l'Area competente attraverso ritenuta diretta sul corrispettivo mensile nel quale sarà assunto il provvedimento.

L'applicazione delle sanzioni, qualora il servizio divenisse insoddisfacente, non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione del contratto, anche prima della scadenza.

Il Comune può procedere poi, nei confronti dell'impresa, alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, qualora ciò non fosse sufficiente a coprire i danni, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

ART. 27 – FALLIMENTO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

In caso di concordato, fallimento o di amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende revocato e la Stazione appaltante provvede a termini di legge, in base all'art. 140 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del R.D. 16/03/942 n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", articolo aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. h), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

ART. 28 – IPOTESI DI RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- a) In qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute;
- b) Per motivi di pubblico interesse.

L'Amministrazione Comunale ha altresì il diritto di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) Gravi inadempienze contrattuali e/o gravi contravvenzioni alle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento o da suo delegato;
- b) Gravi violazioni delle vigenti disposizioni normative in materia di servizi educativi alla prima infanzia e adempimenti a carico del datore di lavoro nonché per l'eventuale interruzione del servizio dovuta all'applicazione delle sanzioni da parte delle autorità competenti;
- c) Frode, interruzione o sospensione ingiustificata del servizio;
- d) Cessazione dell'impresa, cessione d'azienda, cessione dell'attività, cessione del contratto, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.;
- e) Subappalto non autorizzato;



- f) Intervenuta inidoneità dell'appaltatore, sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal capitolato per l'ammissione alla gara o successivo accertamento dell'insussistenza degli stessi, mancato rispetto degli impegni assunti nell'ambito dell'offerta tecnica;
- g) Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi del citato art. 1453 C.C.
- h) Impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
- i) Mancato rispetto delle norme in materia di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come previsto dall'art. 6 del Dlgs 207/2010 e s.m.i.;
- j) Irregolarità delle polizze assicurative
- k) Mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

In ogni caso l'Amministrazione Comunale può comunque risolvere il contratto quando, dopo aver intimato all'appaltatore per almeno due volte, a mezzo di lettera raccomandata, il rispetto degli obblighi previsti persistano inadempienze ed irregolarità. Non sono comunque sanabili i casi di cui alle lettere precedenti.

In caso di risoluzione di cui al comma 2 del presente articolo, fatte salve le ulteriori responsabilità civili e penali dell'impresa inadempiente, all'impresa sarà accreditato l'importo del servizio regolarmente effettuato, senza alcun genere di indennità aggiuntiva e con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per le inadempienze eventualmente già verificatesi al momento della risoluzione nonché di una ulteriore penale pari ad euro 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Alla risoluzione anticipata si provvede come segue:

- a) L'Amministrazione Comunale interessata contesta le violazioni in forma scritta ed assegna un termine per le eventuali controdeduzioni;
- b) Nel caso in cui le controdeduzioni non siano presentate nei termini di cui sopra o non siano ritenute valide dal Committente, lo stesso adotta apposito provvedimento di risoluzione, procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione, restando salva per il Committente la facoltà di esperire ogni altra azione legale per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto di cui al precedente comma 2 del presente articolo il Committente ha altresì il diritto di affidare a terzi i servizi, con riserva di richiesta del risarcimento del danno all'Impresa inadempiente. E' facoltà dell'Amministrazione di aggiudicare l'appalto ai successivi concorrenti utilmente classificati in graduatoria o, stante l'esigenza di limitare i danni connessi alla risoluzione del contratto, ricorrere all'affidamento diretto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione interessata rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa stessa.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di rescissione unilaterale del contratto da parte dell'impresa, indipendentemente dalla causa, la stessa, oltre a far fronte agli oneri previsti dai precedenti commi, dovrà versare a titolo di penale la somma di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00).



Il contratto potrà essere risolto in accordo tra le parti; in tal caso, nonché nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'impresa dovrà comunque garantire la continuità dei servizi per un periodo di almeno 2 mesi.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dell'Esecuzione e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà a norma degli artt. 304, 307, 321 e 323 del Regolamento.

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 316/325 del Regolamento senza che la stazione appaltante abbia effettuato la verifica di conformità o senza che sia stata emessa l'attestazione di regolare esecuzione, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie contestazioni notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 163/06, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile

ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'impresa si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti e il Comune di cui possa venire in possesso e secondo le regole previste dal Dlgs 196/2003 e s.m.i..

ART. 31 – RICHIAMO ALLA LEGGE, AD ALTRE NORME E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nazionali e regionali, con particolare riguardo al Regolamento Comunale per i Servizi alla Prima Infanzia ed al Regolamento Comunale per il Servizio del Nido Comunale.

L'impresa con la presentazione dell'offerta si impegna, in caso di aggiudicazione, a dare corso al servizio, se richiesto, anche in pendenza di stipula del contratto, senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva oltre i prezzi di aggiudicazione e di eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste nel presente capitolato.

Tutte le spese, imposte, tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa alcuna. Ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 e s.m.i., sono a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese di pubblicazione, che dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.



Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Laura Catapano, Responsabile dell'Area 2 – Servizi di Supporto Amministrativo, Demografici e Scuola

ALLEGATI

- **SCHEDA TECNICA**
- **DUVRI**